

## *Branch exemption per piccoli*

Branch exemption con appeal per i piccoli. Alla prima prova di Unico le istruzioni premiano ditte individuali e società di persone: l'esenzione crea un notevole beneficio quando la tassazione è per trasparenza.

La novità introdotta dal dlgs 147/2015 consente di tassare i redditi prodotti dalle stabili organizzazioni estere solo nel Paese di produzione del reddito, ottenendo di fatto un'esenzione in Italia.

Le istruzioni di Unico, in assenza dell'obbligatorio provvedimento attuativo, differenziano società di capitali dalle società personali e dalle persone fisiche.

L'esenzione è a vantaggio diretto dei soci o dell'imprenditore solo nel caso di tassazione per trasparenza sulla persona, mentre nel caso di distribuzione dividendi i benefici sono mediati.

Se una persona fisica ha un reddito di 50.000 € da quadro G nazionale e 25.000 € da quadro G «estero» in Italia tasserà solamente i 50.000 € con tassazione progressiva, mentre i 25.000 € saranno tassati direttamente nel Paese di stabilimento. Al momento del trasferimento del danaro dalla stabile in Italia l'operazione avverrà in neutralità d'imposta (nel caso di withholding questa sarà persa). Stessa cosa viene prevista nel caso di una società di persone.

Nel caso di una srl le istruzioni (RF130) prevedono l'esclusione

dalla base imponibile del reddito della stabile rideterminato secondo i criteri dell'art. 152 del Tuir, mentre nulla viene detto in ordine alla distribuzione ai soci dei redditi da «branch exemption».

Per coerenza sistemica si deve ritenere che gli stessi siano tassati in capo ai soci in funzione della quota di partecipazione, pertanto con tassazione secca o progressiva. Unico caso di beneficio sarà solo la tassazione per trasparenza: per analogia con le società di persone il beneficio potrà riverberarsi in capo al socio.

Nel caso di società di capitali trasparenti il reddito non tassato sarà quello rideterminato secondo i criteri ex art. 152 Tuir: in assenza del provvedimento, le istruzioni di Unico non fanno che ripetere il contenuto della norma. Se il contribuente ridetermina il reddito secondo le regole del diritto interno si può arrivare all'estremo di aver un reddito esente superiore il reddito estero (come noto la base imponibile è normalmente superiore il reddito civilistico) con un potenziale salto d'imposta nazionale.

In assenza di provvedimento, appare opportuno indicare il reddito esente nel rigo RF130 come il minore tra il reddito estero, determinato secondo le regole locali, e il reddito ricalcolato secondo i principi nazionali.

**Tania Stefanutto**

—© Riproduzione riservata—